

Contributo automatico

■ Contributo automatico

Art. 1

Tipologie di contributo

Il nuovo decreto Sostegni Bis individua TRE tipologie di CFP

- Contributo in forma automatica (commi da 1 a 4);
- Nuovo Contributo su istanza con diversa quantificazione del fatturato medio mensile (commi da 5 a 15);
- Nuovo contributo su istanza determinato sul peggioramento reddituale 2020/2019 (commi da 16 a 27).

■ Contributo automatico

Contributo automatico

Riconoscimento in automatico, con le medesime modalità indicate nell'istanza originaria, di una somma pari a quella riconosciuta a seguito di istanza ex art. 1 D.L. 41/2021 (entro 28 maggio). Non necessita di una nuova istanza

Condizioni:

- Il contributo originario non sia stato restituito o indebitamente percepito (?)
- La partita IVA sia ancora attiva alla data di entrata in vigore del Sostegni bis.

■ Contributo automatico

Contributo automatico

Sarà corrisposto dall'Agenzia delle entrate:

- ❖ mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo
- ❖ ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

La scelta operata con la precedente istanza vincola il nuovo CFP

Nuovo contributo su istanza

■ Nuovo contributo su istanza

Soggetti beneficiari

- soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.

■ Nuovo contributo su istanza

Soggetti esclusi

- soggetti la cui Partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis,
- enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR(Comuni, Consorzi tra enti locali, comunità montane, Province e Regioni).
- Intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

■ Nuovo contributo su istanza

Condizioni per l'accesso al beneficio

- Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che il calo del fatturato medio mensile, calcolato confrontando il periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 con il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020, sia almeno del 30%.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il presente contributo è alternativo a quello erogato in forma automatica

■ Nuovo contributo su istanza

Soggetti che hanno già percepito il CFP Sostegni

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, le seguenti percentuali:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

■ Nuovo contributo su istanza

Soggetti che hanno già percepito il CFP Sostegni

Il risultato ottenuto deve poi essere confrontato con il CFP Sostegni e se superiore, previa istanza, verrà riconosciuta la sola differenza.

Es:

CFP Decreto Sostegni € 5,000

CFP automatico Decreto Sostegni bis € 5,000

CFP su istanza Decreto Sostegni bis € 8,000

Ulteriore CFP da riconoscere al contribuente € 3,000 a seguito di presentazione dell'istanza

■ Nuovo contributo su istanza

Modalità erogazione contributo

La scelta espressa dal contribuente con la precedente istanza per il contributo a fondo perduto

- sotto forma di contributo diretto, o
- sotto forma di credito d'imposta

È vincolante per il nuovo CFP Sostegni Bis su istanza

Nuovo contributo su istanza

Soggetti che hanno già percepito il CFP Sostegni

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, le seguenti percentuali:

- a. 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- b. 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- c. 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- d. 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e. 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Contributo max € 150.000

■ Nuovo contributo su istanza

Soggetti che NON hanno percepito il CFP Sostegni

A scelta **irrevocabile** del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua **totalità** sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate.

Alle compensazioni non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

■ Nuovo contributo su istanza

Istanza

- Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via **telematica**, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti e della modalità prescelta di attribuzione del contributo.
- L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.
- L'istanza deve essere presentata **entro sessanta giorni** dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
- Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario ai fini della presentazione dell'istanza sono definiti con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**.

■ Nuovo contributo su istanza

Istanza

L'istanza può essere presentata **ESCLUSIVAMENTE** dopo la presentazione, da parte dei soggetti obbligati, della LIPE relativa al 1° TRIMESTRE 2021

Nuovo contributo peggioramento reddituale

■ Nuovo contributo peggioramento reddituale

Soggetti beneficiari

- soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
- soggetti con ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019

■ Nuovo contributo peggioramento reddituale

Soggetti esclusi

- soggetti la cui Partita IVA **risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis**,
- enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR(Comuni, Consorzi tra enti locali, comunità montane, Province e Regioni).
- Intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.

■ Nuovo contributo peggioramento reddituale

Condizioni per l'accesso al beneficio

Peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto successivo decreto MEF.

■ Nuovo contributo peggioramento reddituale

Determinazione del CFP

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza del risultato economico d'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei precedenti CFP ricevuti, ovvero:

- articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104;
- articoli 1, 1-bis e 1-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
- articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;
- presente articolo, commi da 1 a 3,

Una percentuale che dovrà essere stabilita con decreto dal MEF!!!

■ Nuovo contributo peggioramento reddituale

Istanza

- ❖ Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via **telematica**, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti e le modalità di erogazione del beneficio
- ❖ L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.
- ❖ L'istanza deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
- ❖ Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario ai fini della presentazione dell'istanza sono definiti con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate**.

■ Contributo a fondo perduto

Istanza

Con il medesimo provvedimento sono individuati gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio da prendere a riferimento per il calcolo del peggioramento reddituale.

■ Contributo a fondo perduto

Istanza

L'istanza può essere presentata **ESCLUSIVAMENTE** dal contribuente che ha presentato la **DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2021**

Entro il 10 SETTEMBRE 2021

Parti comuni

■ Parti comuni

Sanzioni e Controlli

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 9 a 13, del decreto-legge n. 34 del 2020, con riferimento al regime sanzionatorio e alle attività di controllo.

■ Parti comuni

Irrilevanza fiscale

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Contributo a fondo perduto in agricoltura

■ Contributo a fondo perduto in agricoltura

CFP in Agricoltura

Determinazione del CFP per i titolari di reddito agrario

Qualora non sia stata ancora presentata domanda per il contributo di cui all'art. 1 del D.L. n. 41/2021, e nel caso si debba presentare domanda di cui all'articolo 1, comma 5, del "Sostegni bis" che tiene conto della perdita del 1° trimestre 2021, sul calo medio mensile ottenuto vanno applicate le percentuali a seconda dell'importo dei ricavi realizzati nell'anno 2019. «Ricavi e compensi» di cui agli artt. 85 e 54, sono estranei al reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR che non si colloca tra i redditi d'impresa o di lavoro autonomo, ma tra i redditi fondiari. Occorre dunque prendere a riferimento il volume d'affari indicato nel rigo VE50 della dichiarazione IVA 2020 relativa al periodo d'imposta 2019, come peraltro confermato dall'Agenzia delle entrate nelle istruzioni alla compilazione dell'istanza per richiedere il contributo di cui all'art. 1 del primo decreto "Sostegni".

■ Contributo a fondo perduto in agricoltura

CFP in Agricoltura

Determinazione del CFP per i titolari di reddito agrario

Attenzione! Nella guida predisposta dalle Entrate e nelle istruzioni all'istanza per il contributo del primo decreto "Sostegni", è specificato che se il soggetto richiedente, oltre all'attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, al fine della determinazione della percentuale spettante, occorre considerare la sommatoria dei volumi d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2019.

■ Contributo a fondo perduto in agricoltura

CFP in Agricoltura

Produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA

Particolarità del regime IVA: In virtù dell'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 i soggetti che transitano nel regime in questione sono esonerati dal versamento dell'IVA e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compreso quello dichiarativo, con l'eccezione della numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle "autofatture" emesse, per loro conto, dai cessionari che agiscono nell'esercizio dell'impresa.

■ Contributo a fondo perduto in agricoltura

CFP in Agricoltura

Produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA

Se effettuano la vendita diretta: Nel caso in cui tali operatori economici si occupino di vendita diretta ai consumatori finali, essendo esonerati da ogni adempimento documentale e contabile, non sono nemmeno obbligati ad annotare l'ammontare giornaliero delle operazioni imponibili nel registro dei corrispettivi di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 633/1972. Tuttavia è sempre consigliabile la tenuta al fine di monitorare l'eventuale superamento della predetta soglia di 7.000 euro che, a partire dal periodo d'imposta successivo, comporta la fuoriuscita dal particolare regime.

■ Contributo a fondo perduto in agricoltura

CFP in Agricoltura

Produttori agricoli in regime di esonero dagli adempimenti IVA

Attenzione! Sia per i produttori agricoli in regime di esonero, sia per i produttori agricoli in regime speciale di cui al 1° comma dell'articolo 34 del D.P.R. n. 633/1972 che si occupano di vendita diretta al consumatore finale dei prodotti ricompresi nella Tabella A, in virtù dell'articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 696/1996 non vige l'obbligo di certificazione delle operazioni. **Pertanto, all'atto della cessione, non rilasciano il documento commerciale. Tale disposizione è stata recepita dal D.M. del MEF del 10.05.2019 e vale dunque anche per i "corrispettivi telematici".**

■ Contributo a fondo perduto in agricoltura

CFP in Agricoltura

Determinazione del contributo a fondo perduto per agricoltori esonerati

Misura del contributo: Agli agricoltori «esonerati» beneficiari del contributo a fondo perduto del primo “Sostegni” è stato possibile fruire dell’importo minimo dell’aiuto. Infatti, pur ammettendo un calo 2020 del 100% rispetto ad un 2019 in cui le cessioni ammontano alla soglia massima di 7.000 euro prevista, il fatturato medio mensile sul quale applicare la percentuale del 60%, trattandosi di contribuenti con operazioni al di sotto di 100.000 euro, ammonta a soli 583,33 (7.000:12).

■ Contributo a fondo perduto in agricoltura

CFP in Agricoltura

Determinazione del contributo a fondo perduto per agricoltori esonerati

Unica eccezione alla regola dell'aiuto minimo può essere rappresentata dall'ipotesi in cui il produttore agricolo, per superamento della soglia di 7.000 euro nel 2019, sia fuoriuscito dal regime di esonero con decorrenza 1° gennaio 2020. In tal caso la determinazione del calo medio mensile deve avvenire attraverso la comparazione di fatturato e corrispettivi ricavati in base alle indicazioni suesposte e il volume d'affari 2020 evincibile dal rigo VE50 della dichiarazione IVA 2021 a cui va sommato l'importo di eventuali cessioni di beni ammortizzabili.

■ Contributo a fondo perduto in agricoltura

CFP in Agricoltura

Determinazione del contributo a fondo perduto per agricoltori esonerati

Attenzione! Qualora i soggetti in questione non hanno potuto richiedere il contributo previsto dal D.L. n. 41/2021 in quanto non rispettosi del requisito del calo medio di fatturato, e invece soddisfano il requisito previsto dall'art. 1, comma 5, del nuovo decreto, beneficeranno dell'aiuto effettivamente spettante in base alla percentuale applicata alla differenza ottenuta dal raffronto degli importi.

■ Contributo a fondo perduto in agricoltura

CFP in Agricoltura

Imprenditori agricoli titolari di reddito d'impresa o esercenti "altre attività agricole"

Gli esercenti attività agricola, in forma di ditta individuale o di società, titolari di reddito d'impresa dovranno determinare il contributo a fondo perduto secondo le modalità fissate per la generalità dei contribuenti.

Precisazioni

- Per i soggetti interessati dagli articoli 56, comma 5, del TUIR e 56-bis che compilano il quadro RD del modello redditi, secondo la guida predisposta dalle Entrate, la verifica del non superamento della soglia massima dei ricavi di 10 milioni di euro per l'ammissione al beneficio va effettuata con riguardo al volume d'affari di cui al rigo VE50 della dichiarazione IVA relativa al 2019.
- **Per tutti gli altri soggetti, si dovrà far riferimento alle regole stabilite per la generalità dei contribuenti.**

■ Contributo a fondo perduto in agricoltura

CFP in Agricoltura

Nuovo contributo "perequativo" di cui all'articolo 1, comma 16, del D.L. "Sostegni bis"

Il contributo a fondo perduto previsto in caso di peggioramento del risultato economico d'esercizio 2020 rispetto al 2019 compete anche agli agricoltori, siano essi titolari di reddito agrario o di reddito d'impresa.

Il comma 23 della disposizione prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno individuati, tra le altre cose, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui ai commi 19 e 20.

■ Contributo a fondo perduto in agricoltura

CFP in Agricoltura

Nuovo contributo "perequativo" di cui all'articolo 1, comma 16, del D.L. "Sostegni bis"

Per gli imprenditori agricoli individuali e società semplici titolari di reddito agrario, che compilano esclusivamente il quadro RA dei modelli dichiarativi, nonché per coloro che determinano il reddito con i criteri forfettari di cui al quadro RD non si riesce ad immaginare oggi quali valori si debbano prendere a riferimento visto che i detti contribuenti non indicano in dichiarazione alcun elemento proveniente dal contro economico.

Né si ritiene possibile rifarsi alla dichiarazione IVA in cui non è detto che compaiano tutti gli elementi del conto economico, come ad esempio le quote di ammortamento.

Nessun problema si pone per le altre società, di persone o di capitali, che, quand'anche abbiano optato per il regime di determinazione del reddito su base catastale, compilano comunque i quadri RG o RF neutralizzando costi e ricavi con variazioni in aumento e diminuzione.

Innalzamento percentuali di compensazione

■ Contributo a fondo perduto

Innalzamento percentuali di compensazione

Viene modificato l'articolo 1, comma 39, della legge di bilancio 2021. Tale disposizione aveva previsto anche per l'anno in corso la possibilità di stabilire, con decreto del MEF, le percentuali di compensazione per la cessione di bovini e suini vivi nella rispettiva misura massima del 7,7% e dell'8%. La norma riguarda quindi i contribuenti in regime speciale agricolo ex art. 34, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.

Il decreto ministeriale del 10 febbraio scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2021, aveva confermato le percentuali di compensazione vigenti sino all'anno scorso del 7,65% per la specie bovina e del 7,95% per la specie suina.

■ Contributo a fondo perduto

Innalzamento percentuali di compensazione

Ora il nuovo decreto "Sostegni" riformula la disposizione della legge n. 178/2020 fissando la percentuale di compensazione per l'anno in corso, per entrambe le specie e senza demandare ad un nuovo decreto, nella misura del 9,5%. Considerando che ad oggi è decorso il termine per l'effettuazione dei versamenti dell'IVA mensile per il periodo gennaio - aprile 2021 e dell'IVA trimestrale relativa al primo trimestre di quest'anno, i contribuenti si troveranno a vantare un credito nei confronti dell'Erario che dovranno far valere in dichiarazione.

Entro il termine del 31 maggio prossimo, sia che si tratti di contribuenti mensili, sia che si tratti di contribuenti trimestrali, i contribuenti interessati dovranno effettuare l'invio delle liquidazioni periodiche tenendo conto della novità e determinando l'IVA correttamente. Ove abbiano già provveduto all'invio, il nuovo sostituirà e annullerà il precedente.

Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Analogie e differenze

■ Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Credito di imposta locazioni ed affitti di aziende

Articolo 4, comma 1:

- "1. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino al 30 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2021";
 - Le imprese interessate sono quelle **turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator;**
 - **Estensione dei termini di applicazione della disposizione secondo le originarie regole dell'articolo 28 del DL n. 34 del 2020;**
 - **Si applicano le stesse regole;**

■ Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Credito di imposta locazioni ed affitti di aziende

Condizione: diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019;

Ammontare:

- 60% dei canoni di locazione leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività;
- 30% dei canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività;
- 50% per le strutture turistico-ricettive, anche in presenza di due distinti contratti;

■ Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Credito di imposta locazioni ed affitti di aziende

Ricavi: il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente;

Utilizzo:

- ❖ Compensazione;
- ❖ Dichiarazione dei redditi;
- ❖ In luogo dell'utilizzo diretto cessione a terzi, anche parziale, ai sensi dell'articolo 122 del DL n. 34 del 2020, ivi inclusi gli istituti di credito:
 - comunicazione dentro il 31/12/2021, previa accettazione;
 - utilizzo entro l'anno della cessione

■ Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Credito di imposta locazioni ed affitti di aziende

Articolo 4, comma 2:

- "2. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019".

■ Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Credito di imposta locazioni ed affitti di aziende

Si pone quale nuovo credito di imposta, il richiamo è ai soli commi 1,2 e 4 dell'articolo 28 del DL n. 34 del 2020:

- ❖ **Analogia** —> **Beneficiari:** soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- ❖ **Differenza** —> **Ricavi:** ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto

■ Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Credito di imposta locazioni ed affitti di aziende

Analogia —> Ammontare:

- 60% dei canoni di locazione leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività;
- 30% dei canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività;

■ Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Credito di imposta locazioni ed affitti di aziende

Differenza —> condizioni:

- il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del **30 per cento** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il **1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020**;
 - in assenza dei requisiti solo per le **nuove attività** (perché espressamente previsto);
 - solo in caso di riduzione per i soggetti con sede operativa in **comuni calamitati** (non viene richiamato il comma 5 dell'articolo 28 del DL n. 34 del 2020);

■ Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Credito di imposta locazioni ed affitti di aziende

Cessione del credito: analogia o differenza ?

- ❖ "il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021";
- ❖ Da un lato modifica:
 - i requisiti (ricavi)
 - e le condizioni di accesso (periodo rilevante ai fini della riduzione di fatturato medio mensile ed esclude i calamitati)

■ Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Cessione del credito: analogia o differenza ?

- ❑ "il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021";
- ❑ Dall'altro lato sembra modificare implicitamente la precedente versione del credito, in una versione 2.0. Perché:
 - Utilizza l'articolo "il";
 - Non utilizza, ad esempio, la locuzione il credito di imposta si applica secondo le disposizioni di cui all'articolo 28;

■ Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Cessione del credito: analogia o differenza ?

art. 122 del DL n. 34 del 2020:

- *“Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19: [...] b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28”;*

■ Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Periodo di riferimento

- **Per tutti** mesi di marzo, aprile, maggio + giugno (art. 77 DL n. 104 del 2020);
- Codici ateco **Allegato 1 DL n. 137 del 2020** indipendentemente dai ricavi, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre (art. 8 DL 137/2020)
- Codici ateco **Allegato 2 DL n. 137 del 2020** nonché ateco 79.1, 79.11 e 79.12 in zona rossa DPCM 3/11/2020 per i mesi di ottobre, novembre e dicembre (art. 8-bis DL 137/2020)
- Per strutture turistico ricettive con **attività solo stagionale** con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio (art. 77 DL n. 104 del 2020);
- Per le imprese **turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator**, il credito d'imposta spetta fino al 30 aprile 2021 (art. 1 c. 602 Legge n. 178/2020);

■ Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

Chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria

- Il credito spetta anche in caso di **pagamento anticipato o posticipato** rispetto al periodo di imposta di riferimento (Interpelli nn. 440 del 2020 e 263 del 2021);
- Rilevanza della **funzione economica** del contratto (Interpello n. 318 del 2020);
- Spettanza anche in caso di **sublocazione** per via dell'autonoma rilevanza economica (Interpello n. 356 del 2020);
- In caso di operazioni di **riorganizzazione aziendale** rilevanza all'evento (Interpello n. 402 del 2020);
- La continuazione a seguito di un'operazione di riorganizzazione non costituisce una negatività (Interpello n. 265 del 2021);
- Ai sensi dell'articolo 65 del DL 18/2020 **l'imputazione del canone** avviene in maniera proporzionale alla rendita attribuita alle unità C/1 (Interpello n. 321 del 2020);

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione
Un ulteriore passo verso il baratro

■ Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Proroga riscossione

Articolo 9:

"All'articolo 68, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno";

- **restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dal 1° maggio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto;**
- **sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi**
- **restano altresì acquisiti gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte nello stesso periodo;**

■ Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Decadenza a causa del Covid - 19

Effetti della decadenza art. 19 c. 3 lettere a), b) e c) DPR n. 602 del 1973:

- Perdita del beneficio del **termine**;
- Esclusa **nuova rateazione**, salvo con pagamento integrale delle rate insolute.

Decadenza prevista con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive.

■ Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Decadenza a causa del Covid - 19

Art.13 decies comma 5 Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito con Legge 18 dicembre 2020, n. 176: i carichi relativi ai piani decaduti prima dell'8 marzo 2020 (ovvero 21 febbraio per Comuni ex zona rossa) possono:

- essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 DPR n. 602 del 1973;
- senza saldare integralmente le rate scadute;
- decadenza nuovo piano a 10 rate non saldate;

Richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021.

Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali
Resta l'approccio duale, cambiano i tempi.

■ Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Note di variazioni

Introduzione comma 3-bis, 5-bis e 10-bis all'articolo 26 del DPR n. 633 del 1972:

"3-bis. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

- a. a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una **procedura concorsuale** o dalla data del decreto che omologa un accordo di **ristrutturazione dei debiti** di cui all'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- b. a causa di procedure esecutive individuali rimaste **infruttuose**."

■ Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Note di variazioni

Introduzione comma 5-bis all'articolo 26 del DPR n. 633 del 1972:

- "5-bis. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento";
- "10-bis. Ai fini del comma 3-bis, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".

■ Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Note di variazioni

Orientamento Agenzia delle Entrate (circolare 17 aprile 2000, n. 77/E e con le successive risoluzioni 12 ottobre 2001, n. 155/E, 18 marzo 2002, n. 89/E e 16 maggio 2008, n. 195/E):

- ❖ “Per quanto attiene, in particolare, all'ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, a causa di procedure concorsuali, rimaste infruttuose, dell'importo fatturato, è da rilevare, in via generale, che tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza allorquando il soddisfacimento del creditore attraverso l'esecuzione collettiva sul patrimonio dell'imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell'attivo”;
- ❖ Il verificarsi di tale evento postula, quindi, in via preventiva, da un lato l'acclarata insolvenza dell'importo fatturato e l'assoggettamento del debitore a procedura concorsuale, dall'altro la necessaria partecipazione del creditore al concorso”;

■ Recupero iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali

Note di variazioni

- **Fallimento**: al fine di individuare l'infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso;
- **Liquidazione coatta amministrativa**: formalizzazione del piano di riparto
- **Concordato preventivo**: si ritiene che si possa parlare di infruttuosità della procedura solamente per i creditori chirografari per la parte percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato;
- La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione;

La nuova ACE

■ La nuova ACE

«Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al **15 per cento**. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, **gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta**. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.»

■ La nuova ACE

Il procedimento di calcolo dell'agevolazione è il seguente:

- ❖ determinazione della variazione in aumento del capitale proprio (di fatto, del patrimonio netto) rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010, assunto al netto dell'utile di esercizio;
- ❖ confronto con il patrimonio netto contabile;
- ❖ calcolo del reddito detassato, moltiplicando la variazione in aumento (o il patrimonio netto, se inferiore) per il coefficiente di remunerazione;
- ❖ gestione delle eventuali eccedenze, che emergono se il reddito detassato eccede il reddito complessivo.

■ La nuova ACE

Incrementi del capitale proprio (+)	Decrementi del capitale proprio (-)
Conferimenti in denaro	Riduzione del patrimonio netto contabile (es. distribuzione di riserve ai soci)
Accantonamento di utili a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (es. riserve di rivalutazione per effetto di leggi speciali; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 21/2015 , § 3.13)	Incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni
Rinuncia dei soci ai crediti vantati verso la società	Clausole "anti-abuso"
Compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale	

■ La nuova ACE

Incrementi del capitale proprio	Rilevanza temporale
Conferimenti in denaro	Dalla data di versamento
Accantonamento di utili a riserva	A partire dall'inizio dell'esercizio in cui le riserve stesse si sono formate
Rinuncia dei soci ai crediti	Dalla data dell'atto di rinuncia
Compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale	Dalla data in cui assume effetto la compensazione
Emissione di diritti di opzione (warrant) e di obbligazioni convertibili	Dall'esercizio in cui viene esercitata l'opzione

■ La nuova ACE

Per le imprese individuali e le società di persone in contabilità ordinaria (per natura o per opzione) la base ACE è rappresentata dalla somma algebrica, se positiva, dei seguenti elementi (art. 8 del DM 3.8.2017):

- una componente "statica", rappresentata dalla differenza positiva tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010, entrambi assunti al lordo dei rispettivi utili di esercizio;
- una componente "dinamica", rappresentata dagli incrementi netti registrati dall'1.1.2016, calcolati secondo le regole delle società di capitali.

Tuttavia, gli utili di esercizio, a differenza di quanto previsto per le società di capitali, rilevano nell'esercizio di maturazione, al netto dei prelievi in conto utili, e non in quello di accantonamento

La nuova ACE

Possibilità di anticiparne l'utilizzo

«Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 2 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2, ***può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.*** Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma 7, secondo le modalità stabilite al comma 6, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.»

Nulla viene detto con riferimento alla possibilità di utilizzare in parte la deduzione ed in parte il credito d'imposta

La nuova ACE

- Il credito d'imposta non è produttivo di interessi.
- Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso.
- In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.
- Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La nuova ACE

Due differenti masse su cui applicare differenti aliquote:

- Incrementi fino al 31 dicembre 2020 con aliquota all'1,3%;
- Incrementi del 2021 con aliquota del 15%

Anno	Incrementi	Decrementi
2011		
2012	23.000,00 €	
2013	30.000,00 €	
2014		- 15.000,00 €
2015	35.000,00 €	
2016	40.000,00 €	
2017	50.000,00 €	
2018		- 50.000,00 €
2019		- 60.000,00 €
2020	43.000,00 €	
2021	32.000,00 €	

		deduzione
Patrimonio netto al 31.12.2010	50.000,00 €	
Incrementi netti fino al 31.12.2020	96.000,00 €	1.248,00 €
Incrementi netti 2021	32.000,00 €	4.800,00 €

■ La nuova ACE

Meccanismi di recupero

Nel caso di utilizzo del credito, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 3, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

■ La nuova ACE

Meccanismi di recupero

Nel caso di **mancata applicazione** del comma 3, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Nuove modalità di utilizzo del credito per beni strumentali nuovi
Una modifica che opera anche retroattivamente

■ Nuove modalità di utilizzo del credito per beni strumentali nuovi

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1059, è aggiunto il seguente:

“1059-bis. Per gli investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, **effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale»

- Modifica che riguarda anche investimenti già effettuati;
- Solo beni strumentali, materiali
- Solo investimenti 2021

Nuove modalità di utilizzo del credito per beni strumentali nuovi

Quadro attuale. Per gli investimenti:

- in beni "ordinari" materiali e immateriali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da parte di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, l'utilizzo del credito è possibile in un'unica quota annuale;
- in beni "ordinari" solo materiali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da parte di soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, l'utilizzo del credito è possibile in un'unica quota annuale;
- in beni "ordinari" immateriali effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 da parte di soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, l'utilizzo del credito è possibile in tre quote annuali;
- in beni "ordinari" materiali e immateriali e beni 4.0 effettuati dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o entro il 30.6.2023 a patto che l'ordine sia stato accettato e che sia stato pagato almeno il 20% a titolo di acconto entro il 31.12.2022), l'utilizzo del credito è possibile in tre quote annuali.

TAX CREDIT SANIFICAZIONE
Un nuovo credito

Tax credit sanificazione

Vecchio ambito soggettivo

- ❖ I soggetti esercenti attività d'impresa;
- ❖ gli esercenti arti e professioni (in forma individuale o associata);
- ❖ gli enti non commerciali, inclusi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
- ❖ inclusi anche i soggetti in regime forfetario e le imprese agricole (circ. Agenzia delle Entrate 10.7.2020 n. 20, § 2.1).

Nuovo ambito soggettivo

- ❖ soggetti esercenti attività d'impresa
- ❖ esercenti arti e professioni
- ❖ enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti
- ❖ strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34

Tax credit sanificazione

Vecchia misura

- ❖ nella misura del 60% (poi 28,3%) delle suddette spese sostenute nel 2020;
- ❖ fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario (limite previsto per il credito d'imposta e non per le spese agevolabili; circ. Agenzia delle Entrate 20/2020);
- ❖ nel limite complessivo di spesa previsto per l'agevolazione, fissato in 603 milioni di euro (art. 31 co. 3-ter del DL 104/2020).

Nuova misura

- ❖ nella misura del 30% delle suddette spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 (solo in questi mesi);
- ❖ fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
- ❖ nel limite complessivo di spesa previsto per l'agevolazione, fissato in 200 milioni di euro

Tax credit sanificazione

Vecchio ambito oggettivo

- A. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- B. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine (chirurgiche, FFP2 e FFP3), guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (occorre conservare la documentazione attestante la conformità alla normativa europea; circ. Agenzia delle Entrate 20/2020, § 2.2.2);
- C. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- D. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- E. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Tax credit sanificazione

Nuovo ambito oggettivo

- A. la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- B. la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;
- C. l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- D. l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- E. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- F. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Tax credit sanificazione

Vecchia modalità di utilizzo

- ❖ utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24 (codice tributo "6917") ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97;
- ❖ ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).

Nuova modalità di utilizzo

- ❖ utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese o in compensazione nel modello F24

■ Tax credit sanificazione

Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.